Dichiarazione di offerta tecnica Infortuni medici a rapporto convenzionale			
Spett.le Ministero della Salute Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma			
L'operatore economico può procedere indicando di accettare tutte le condizioni del capitolato senza varianti barrando la casella che vale punti zero; oppure può procedere selezionando una o più o tutte le varianti fino ad un massimo di punti settanta.			
L'Impresa sottoscritta si impegna a fornire la copertura assicurativa secondo quanto indicato nel Capitolato d polizza:			
Punti 0			
OPPURE			
L'impresa dichiara di integrare le condizioni del Capitolato di Polizza con una o più varianti, indicando:			
 Art. 9 Sezione II RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO L'articolo si intende così modificato: "Il recesso per sinistro non si applica alla presente polizza". 			
Punti 15			
2. Art. 23 Sezione III RISCHIO COVID			
- Elevazione del limite di indennizzo da Euro 2.500,00 a Euro 5.000,00 nel caso in cui durante i ricovero non sia stato necessario il ricorso alla terapia intensiva dell'Assicurato.			
- Elevazione del limite di indennizzo da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00 nel caso in cui durante i ricovero sia stato necessario il ricorso alla terapia intensiva dell'Assicurato.			
Punti 20			
3. Art. 26 Sezione III DANNO ESTETICO			
OPZIONE 1 Elevazione del limite di indennizzo da Euro 5.000,00 a Euro 7.000,00			

Punti

5

OPZIONE 2

Elevazione del limite di indennizzo da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00

_	Punti	10
4.	RIENTRO SANITARIO D'URGENZA Inserimento nelle condizioni di polizza della seguente garanzia: "La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato in caso di infortunio o colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessi suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia, sino concorrenza del limite di indennizzo – per persona – di Euro 5.000,00, comprendendo in ospema anche le spese di viaggio per un parente dell'infortunato."	sario il o alla
	Punti	5
5.	RIMPATRIO SALMA Inserimento nelle condizioni di polizza della seguente garanzia: "La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'assici in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missi viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura, sino alla concorrenza del limindennizzo – per persona – di Euro 5.000,00."	one o
	Punti	5
6.	RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO Inserimento nelle condizioni di polizza della seguente garanzia: "In caso di infortunio risarcibile a termini di Polizza, la Società rimborsa agli Assicurati il costo cure mediche fino a concorrenza, per ogni evento, dell'importo di € 10.000,00. Per cure mediche si intendono: a) spese ospedaliere o cliniche b) onorari a medici o a chirurghi	delle
	c) spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all'istituto di c all'ambulatorio;	ura o
	d) spese fisioterapeutiche in genere, spese farmaceutiche e spese per l'assistenza domicilial parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante; e) spese per le prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie.	re, da
	Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di plastica, salvo necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente."	quelle
	Punti	15

enominazione sociale della Impresa offerente	
	Fiscale
ede legale	
imbro dell'Impresa di Assicurazioni - Firma e qualifica del sottoscrittore (1)	

⁽¹⁾ Qualora venga sottoscritta **da un procuratore** dovrà essere allegata copia dell'atto di procura.